

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

(Art. 7 D.Lgs. 165/2001)

L'anno _____, addì _____ del mese
di _____, in Tortoreto Lido (TE), presso la sede
dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (di
seguito "ARIT"), con la presente scrittura, in esecuzione della
deliberazione n. _____ del _____

tra

l' _____ nato a _____ (_____),
il: _____, Cod. Fisc. _____, residente in
_____ -alla _____

e

l'Agenzia Regionale per la Informatica e la Telematica, con sede in
Tortoreto Lido (TE), Via Napoli n. 4, in persona del Direttore
Generale Ing. Carlo Greco

premessso

- che con Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000 è stata
istituita l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica
(ARIT);
- che l'art. 25 del Regolamento ARIT, approvato con delibera
di Giunta Regionale n. 694 del 25 luglio 2000, prevede, per la
soluzione di problematiche complesse che necessitano di specifiche
competenze professionali, la possibilità di fare ricorso alla
consulenza ed all'assistenza di professionisti esterni di provata

esperienza, scelti sulla base di specifiche competenze tecnico – scientifiche;

- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di consulenza professionale senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto prestazione d’opera intellettuale, di cui alle disposizioni del Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile.

Tanto premesso

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della prestazione professionale

L’ARIT affida a _____, che accetta senza riserva alcuna, l’incarico professionale di prestare Assistenza Tecnica per l’implementazione e l’analisi dei dati dell’Osservatorio Sociale Regionale.

Art. 3 – Conferimento dell’incarico

I tempi e le modalità della prestazione saranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative del Dirigente del Servizio “Gestione Politiche Sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione Sociale. Osservatorio Sociale Regionale” della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” della Regione Abruzzo, ferma restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordine e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte del ripetuto professionista.

Nell'effettuare quanto sopra descritto, il Professionista si organizzerà autonomamente in stretto raccordo con gli altri collaboratori, relazionandosi direttamente con il Dirigente del Servizio "Gestione Politiche Sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione Sociale. Osservatorio Sociale Regionale".

Art. 4 – Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di consulenza ed assistenza professionale e viene conferito senza vincolo di subordinazione, trattandosi di prestazione d'opera intellettuale. Per il che, la cessazione del rapporto non comporterà la corresponsione di alcuna forma di indennità.

Art. 5 – Organizzazione

Il Servizio "Gestione Politiche Sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione Sociale. Osservatorio Sociale Regionale" metterà a disposizione del professionista la propria struttura per la corretta esecuzione dell'incarico, restando in facoltà dello stesso coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti del Servizio "Gestione Politiche Sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione Sociale. Osservatorio Sociale Regionale".

L'incarico dovrà essere svolto direttamente ed in forma personale, restando il professionista facultizzato ad avvalersi, sotto la propria responsabilità e direzione, di collaboratori ed ausiliari indicati dal Servizio "Gestione Politiche Sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione Sociale. Osservatorio Sociale Regionale".

Art. 6 – Durata della prestazione

Il presente contratto ha durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla

data di sottoscrizione.

Art. 7 – Luogo della prestazione professionale

Le prestazioni professionali dovranno essere di regola svolte presso il Servizio “Gestione Politiche Sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione Sociale. Osservatorio Sociale Regionale” con sede in Pescara con possibilità di partecipare ad incontri e riunioni di lavoro anche fuori sede, restando in facoltà del professionista effettuarle in diverso luogo, se ritenuto necessario per la corretta esecuzione dell’incarico.

Il professionista si impegna a recarsi presso la sede del Servizio “Gestione Politiche Sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione Sociale. Osservatorio Sociale Regionale” in tutte le circostanze (e in orari da concordare) in cui vengono richieste le sue prestazioni a giudizio del suddetto Servizio e si rende disponibile per le trasferte occorrenti ai fini dell’esercizio delle funzioni di assistenza.

Art. 8 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il compenso dovuto per le prestazioni professionali per consulenza ed assistenza viene quantificato in € 14.400,00 (euro quattordicimilaquattrocento/00) comprensivo di IVA e CPA se dovute.

Art. 9 – Obbligazioni del professionista

Il Professionista si impegna a garantire corretta e piena esecuzione dell’incarico ricevuto, secondo diligenza del buon padre di famiglia, facendo ricorso a tutte le competenze ed esperienze acquisite, secondo modalità tecniche ed organizzative di propria esclusiva competenza.

Garantisce di non divulgare e/o diffondere notizie, dati ed informazioni acquisite in relazione all'attività espletata e da espletarsi, se non in favore di soggetti preventivamente indicati dal Dirigente del Servizio "Gestione Politiche Sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione Sociale. Osservatorio Sociale Regionale".

In caso di sopravvenienza di condizioni ostative alla prosecuzione dell'attività, il professionista è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente suddetto, per l'assunzione delle determinazioni del caso.

Art. 10 – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il Professionista si dichiara edotto che i propri dati personali saranno oggetto di trattamento finalizzato all'inserimento nella banca dati dell'ARIT.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

L'ARIT resta libera di recedere dal contratto, con comunicazione scritta, senza obbligo motivativo e senza necessità di preavviso; in tale eventualità al professionista competerà il pagamento del compenso maturato pro – quota in relazione al periodo infrannuale trascorso sino al recesso dal contratto.

Art. 12 – Registrazione

Il presente atto sarà soggetto a registrazione nelle sole ipotesi previste dal D.P.R. 131/1986 (Tariffe Parte II – art. 10).

Art. 13 – Controversie

Per qualunque controversia inerente e connessa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo, Foro competente sarà quello del Tribunale di Teramo.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge e del Codice Civile.

Per l'ARIT l'Ing. Carlo Greco

Il Professionista
